



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2020/00213**
Del: **10/03/2020**
Esecutiva da: **10/03/2020**
Proponente: **Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Attività produttive**

OGGETTO:

Mercati- emergenza covid 19 - Sospensione computo assenze ai fini decadenza posteggio

IL SINDACO

Visto:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020), da ora in avanti DPCM 8/3/2020;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020, da ora in avanti DPCM 9/3/2020;

Constatato quindi che anche il nostro territorio rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 del DPCM 8/3/2020;

Confermate le norme generali igienico sanitarie riportate all'allegato 1 del medesimo DPCM 8/3/2020 nonché le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del DPCM 9/3/2020 che stabiliscono il divieto di ogni forma di assembramento sull'intero territorio comunale;

Valutando

- che siano da evitare comportamenti che per rispettare le norme regolamentari come scritte si muovano in senso contraddittorio rispetto alle citate ed attuali norme di ambito sanitario;
- di voler accogliere la disponibilità per gli operatori che esercitano su suolo pubblico di non svolgere la loro attività senza incorrere in inadempimenti amministrativi;
- di ritenere giustificata l'assenza per gli operatori che si astengano dallo svolgere la loro attività nel periodo decorrente da oggi fino al 3 aprile, o di altra data posta da norma nazionale;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito in ottemperanza delle prescrizioni contenute nei DPCM del 08/03/2020 e DPCM 9/03/2020;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

- 1) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 9 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;
- 2) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 aprile 2020, salvo proroga);

DISPONE

1. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
2. la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
3. la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Firenze, li 10/03/2020

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.